

Prot. n. 101

Spett.le
AUTORTA' PORTUALE DI CATANIAc.a. Egr. **Ing. Riccardo Lentini** (RUP)c.a. Egr. **Avv. Davide Romano**
(Dirigente Uff. Gare e Contratti)

Catania, 11 novembre 2014

Oggetto: bando di gara per lavori di "realizzazione impianti idrici, fognario ed antincendio porto di Catania".**Termine offerte e gara: 2 e 3 dicembre 2014.****Importo: € 5.519.893,93**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, facendo seguito all'intercorsa conversazione telefonica, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi si riferiscono al **prezzario oo.pp. Sicilia dell'anno 2009**, anziché a quello vigente anno 2013. Ciò comporta una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto, con un percentuale d'incidenza media di circa il 13-15% dell'importo complessivo dell'appalto. Giova rilevare che la normativa nazionale (art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 133 D.lgs. 163/06), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive **l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto** (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07). Altresì, si rileva refuso nel punto 2.10.3 disciplinare, riportante il riferimento al prezzario oo.pp. Reg. Sicilia 2004;
- **Clausola III.2.2 bando, punto 2.2. e pag. 18 disciplinare:** tra i requisiti di partecipazione, oltre ad idonea attestazione SOA, è richiesta il possesso di una cifra d'affari realizzata nell'ultimo quinquennio pari all'importo dell'appalto (bando) e pari a 3 volte l'importo dell'appalto (disciplinare). Si osserva che tale requisito di qualificazione deve essere richiesto esclusivamente per gli appalti di valore superiore a € 20.658.000 (art. 61 c. 6 DPR n. 207/'10);
- **Clausola IV.2.1.5 bando e punto pag. 2 disciplinare:** tra i criteri qualitativi è indicata la "qualità della progettazione: punti 20". Poiché l'oggetto dell'appalto non comprende la progettazione, non appare ben comprensibile l'elemento suddetto.

Altresì, ulteriore criterio qualitativo, è rappresentato dal "costo del lavoro e utile d'impresa" di cui all'art. 19 L.R. Sicilia n. 12/'11, alla quale applicazione non sembra esser soggetta Codesta Autorità. Pur tuttavia, nella riscontrata criticità che comporta l'applicazione di tale elemento valutativo dell'offerta, il Dipartimento tecnico reg. con Decreto n. 343/2014 (allegato), ha rilevato che i suddetti elementi possano essere considerati elementi di valutazione di natura quantitativa con possibile applicazione dell'interpolazione lineare, suggerendo agli enti appaltanti di specificare espressamente e dettagliatamente nei bandi di gara il criterio di valutazione che la commissione sarà tenuta ad adottare in sede di esame delle offerte;

- **Pag. 2 e pag. 13 e segg. disciplinare:** è prescritto, a pena d'esclusione, che le offerte siano corredate fin dalla loro presentazione dalle giustificazioni ex art. 87 D.lgs. n. 163/'06. Certamente codesta Autorità è a conoscenza dell'abrogazione del mentovato obbligo ad opera della legge n. 102/'09, pur esistendo una certa discrezionalità dell'ente di richiedere le giustificazioni "preventive". Nell'esercizio di tale discrezionalità, tuttavia l'ente non può imporre a pena d'esclusione le giustificazioni preventive, mancando il presupposto dell'obbligatorietà e, conseguentemente assente dal novero delle cause tassative di esclusione ex art. 46 D.lgs. n. 163/'06 (Sent. TAR Roma n. 7812/2012, TAR Palermo n. 1300/2012 e TAR Trentino A.A. n. 269/2011). A ciò aggiungasi, che in applicazione del criterio di aggiudicazione dell'O.E.P.V., come nel caso de quo, le giustificazioni e quindi il procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 86 c. 2 solo per le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino superiori a 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando;
- **Punto 2.1. disciplinare:** è richiesto, a pena d'esclusione, il possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e costruzione. Appare evidente l'estraneità di tale requisito di qualificazione al bando in oggetto, difettando la prestazione di progettazione; altrettanto, dicasi per il riferimento ai "curricula dei progettisti" e alla "rata di corrispettivo per la progettazione" e la "polizza assicurativa del progettista", citati rispettivamente a pag. 12 e 21 disciplinare;
- **Punto 2.3. e segg. disciplinare:** sono elencate una serie di modelli di dichiarazione sostitutiva il cui contenuto non è corrispondente a quelli messi a disposizione dell'ente appaltante;
- **Avvertenze pag. 11 disciplinare:** riguardo alle cause tassative di esclusione dalla gara, risulta assente la nuova previsione di soccorso istruttorio di cui al c. 1-ter art. 46 che richiama il nuovo art. 38 c. 2-bis D.lgs. n. 163/'06, novella introdotta dal D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014.

Infine, ci permettiamo di rilevare che il disciplinare e i modelli allegati, contengono vari riferimenti a norma già abrogate (L. n. 15/1968, L. n. 575/1965, d.lgs. n. 490/1994, dpr 34/2000, dpr 554/'99, etc..) e termini non pertinenti alla procedura in oggetto ("appalto

integrato", "prequalifica", "cat. OG10", etc..), che rendono ambiguo il contenuto del bando.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge, con conseguente proroga dei termini di consegna offerte ed espletamento della gara.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola